

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 - ANNO 2012 -

Copia

DELIBERAZIONE N° 11 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....
Con elenco n° in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) .

L'anno Duemiladodici Addì Tre mese di Maggio ore 20,30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Gualeni Mario	<i>Sindaco</i>	X	
Foresti Mariano	<i>Consigliere</i>	X	
Gualeni Andrea	<i>Consigliere</i>	X	
Tori Gian Luca	<i>Consigliere</i>	X	
Gualeni Giovanni Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Zoppetti Michele	<i>Consigliere</i>	X	
Ciabatti Raffaella	<i>Consigliere</i>	X	
Torri Mirko	<i>Consigliere</i>	X	
Camossi Fausto	<i>Consigliere</i>		X
Fiammenghi Antonella	<i>Consigliere</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Barro Maurizio	<i>Consigliere</i>	X	
Foresti Eros	<i>Consigliere</i>	X	
<i>Totale</i>		12	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale D.ssa Franca Moroli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Mario Gualeni**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU).

Il Sindaco - Presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. dell'ordine del giorno ed informa i Sigg. Consiglieri che il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, individuando altresì la base imponibile dell'imposta, spiega inoltre le motivazioni che hanno portato alla definizione delle aliquote di cui appresso, previa approfondita disamina delle alternative possibili;

Il Consigliere di Minoranza Antonella Fiammenghi, condivide la posizione del Sindaco, prende atto dello sforzo fatto dalla Giunta in poco tempo senza molti margini per decidere diversamente, non condivide la scelta di colpire la seconda casa per un ragionamento di tipo concettuale e per questo motivo anticipa il voto di astensione;

Dopo approfondita discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI, relativamente al succitato art. 13:

- a) il comma 6, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- b) il comma 7, che riduce l'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze allo 0,4%, lasciando la facoltà ai comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- c) il comma 8, che riduce allo 0,2% l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, lasciando facoltà ai Comuni di diminuire allo 0,1% la suddetta aliquota;
- d) il comma 9, che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- e) il comma 10, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione fissata per i figli non può essere superiore ad € 400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con l'impossibilità di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che:

- 1) il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base dello 0,76%; la quota spettante allo Stato non viene ridotta in funzione delle detrazioni e riduzioni di imposta deliberate dai comuni;
- 2) il comma 17 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, varia in funzione del maggiore o minore gettito attribuito ai comuni dalle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell'Imposta Municipale Propria.

RITENUTO, al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi:

- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, lasciando inalterate le detrazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo;

CONSIDERATO pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,88%;
- 2) aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura dello 0,6%;
- 3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 nella misura dello 0,2%;

VISTI il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. ed il parere di conformità alle norme vigenti reso dal Segretario Comunale;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali,

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0, astenuti n. 4 (Antonella Fiammenghi, Sonia Casu, Maurizio Barro e Foresti Eros) , resi in forma palese,

DELIBERA

1) di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, nelle misure esposte nella seguente tabella, senza esercitare le facoltà assegnate dalla legge e sintetizzate in premessa:

TIPOLOGIA	
Aliquota di base	0,88 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,6 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,2 per cento

2) di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti misure:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
- l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00;

3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.lgs n. 267/2000.

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201.

La sottoscritta Rag. Gabriella Putzu , in qualità di Responsabile dell'area contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnico - contabile , ed ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Castro, 3.5.2012

Il Responsabile Area Contabile
F.to Rag. Gabriella Putzu

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to: Mario Gualeni

F.to: Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 7.5.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 7.5.2012 al 21.5.2012

Il Segretario Comunale


F.to: Dott.ssa Franca Moroli

Addì: 7.5.2012

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità e competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267


Addì... 31.5.2012



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.

Addì:



Il Segretario Comunale

Franca Moroli